



Proposta di Legge
di iniziativa del Consigliere regionale “Forza Italia”
Sergio FERRARI

“Disciplina dei servizi di trasporto pubblico locale”

I Consiglieri regionali:

F.to FERRARI Sergio

Proposta di Legge recante:
“Disciplina dei servizi di trasporto pubblico locale”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge reca una riforma organica della disciplina dei servizi di trasporto pubblico locale nella Regione Calabria e nasce dall'esigenza di assicurare un governo unitario, efficiente e trasparente della mobilità regionale e locale. L'intervento sostituisce l'impianto della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35, adeguando l'ordinamento regionale all'evoluzione della normativa europea e statale e concentrando in un unico ente di governo le funzioni di organizzazione, affidamento e controllo dei servizi, ferma restando la titolarità delle funzioni di pianificazione e programmazione spettanti alla Regione e agli enti locali.

La proposta assume, pertanto, quale obiettivo prioritario l'accessibilità effettiva della popolazione ai principali servizi e poli di interesse, tra cui scuole e università, presidi sanitari, uffici pubblici, attività produttive e nodi della mobilità regionale, nazionale ed europea. Particolare attenzione è riservata alle persone con mobilità ridotta, alle categorie socialmente vulnerabili e ai territori a domanda debole o a rischio di spopolamento.

La riforma si colloca nel quadro del riparto costituzionale delle competenze. L'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione riserva allo Stato la determinazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; la normativa statale ricomprende tra le funzioni fondamentali comunali l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, inclusi i servizi di trasporto pubblico comunale, e attribuisce alle Province e alle Città metropolitane funzioni di pianificazione dei servizi di trasporto nei rispettivi ambiti. Al contempo, l'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede l'esercizio unitario delle funzioni relative ai servizi pubblici locali a rete mediante enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali, ai quali gli enti locali partecipano obbligatoriamente. La proposta contempera tali principi attraverso la previsione di un unico bacino regionale e di un ente di governo partecipato dalla Regione e dagli enti locali, ferma restando la titolarità delle rispettive funzioni di pianificazione e programmazione, esercitate nelle forme di partecipazione e di intesa previste dalla legge.

La legge definisce l'ambito di applicazione e classifica i servizi sia in relazione al modo di trasporto, comprendendo i servizi ferroviari, su rotaia, su strada, per via navigabile e su impianti fissi funzionalmente connessi, sia in relazione alle modalità di svolgimento, distinguendo i servizi di linea ordinari, i servizi a chiamata e quelli ad accesso continuo. Sono esclusi i servizi di prevalente interesse storico o turistico, i servizi pubblici non di linea privi di contribuzione pubblica e gli impianti a fune non strettamente connessi al trasporto pubblico locale, per i quali restano ferme le competenze comunali previste dalla normativa vigente.

Tra gli elementi qualificanti della proposta rientra l'introduzione dei livelli ottimali delle prestazioni del trasporto pubblico locale, definiti da AMCAL al fine di assicurare un'offerta di mobilità adeguata alle differenti caratteristiche territoriali e alla diversa intensità della domanda. I livelli sono articolati con riferimento all'ambito regionale, comprendente i servizi ferroviari regionali e i servizi su gomma di interesse regionale; all'ambito locale, relativo ai servizi su gomma di interesse locale e ai servizi urbani nei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti; nonché agli ambiti a bassa densità, nei quali è prevista la possibilità di

ricorrere a servizi a domanda flessibile, in particolare nei comuni caratterizzati da ridotta densità abitativa, ricadenti nelle aree periferiche o ultraperiferiche della Strategia nazionale per le aree interne ovvero esposti a fenomeni di spopolamento.

La definizione dei livelli ottimali delle prestazioni è effettuata da AMCAL previa consultazione della Commissione permanente di dialogo con gli stakeholder della mobilità e assume come parametro di riferimento l'effettiva accessibilità della popolazione ai principali poli generatori della domanda di mobilità, quali scuole, università, presidi ospedalieri, nodi di trasporto regionali e nazionali e infrastrutture appartenenti alle reti europee. La determinazione dei livelli tiene conto della morfologia del territorio, della domanda di trasporto e delle infrastrutture disponibili ed è finalizzata a individuare tempi massimi di percorrenza compatibili con le specificità dei diversi contesti territoriali.

La programmazione dei servizi è orientata al progressivo perseguimento dei livelli così definiti, compatibilmente con le disponibilità di bilancio. La previsione di una revisione almeno decennale consente di adeguare i livelli ottimali delle prestazioni all'evoluzione demografica, territoriale, infrastrutturale e socio-economica della Regione.

La proposta conferma il Piano regionale dei trasporti quale strumento fondamentale di pianificazione strategica in materia di infrastrutture e mobilità. Il Piano, adottato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale, costituisce il quadro di riferimento unitario per le decisioni relative alla programmazione, all'organizzazione e all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale. Alla sua attuazione provvede la Giunta regionale mediante l'adozione di appositi programmi attuativi di fattibilità, destinati a tradurre gli indirizzi strategici del Piano in interventi concretamente realizzabili.

L'aggiornamento, previsto di massima con cadenza quinquennale, consente di adeguare la pianificazione regionale all'evoluzione della domanda di mobilità, delle infrastrutture, delle risorse disponibili e degli obiettivi di sostenibilità, accessibilità e integrazione modale.

In coerenza con il Piano regionale dei trasporti, AMCAL approva il Piano triennale delle attività per il trasporto pubblico locale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge e, successivamente, entro il 30 settembre dell'ultimo anno di ciascun triennio. Il Piano triennale rappresenta lo strumento operativo attraverso il quale sono individuati il programma degli affidamenti e le relative scadenze, il piano degli investimenti pubblici e privati funzionali al sistema del trasporto pubblico locale e gli obiettivi di qualità del servizio e di incremento della domanda.

La proposta individua nell'intero territorio regionale un unico bacino territoriale ottimale per l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale. Tale scelta risponde all'esigenza di superare la frammentazione gestionale, assicurare l'unitarietà degli affidamenti, favorire economie di scala e garantire la coerenza delle decisioni operative con gli indirizzi contenuti nel Piano regionale dei trasporti. L'adozione del bacino unico non incide sulla titolarità delle funzioni di pianificazione e programmazione spettanti alla Regione e agli enti locali, le quali sono esercitate attraverso le forme di partecipazione e di intesa previste dalla legge.

L'ente di governo del bacino unico regionale è individuato nell'Agenzia della Mobilità della Calabria – AMCAL, società per azioni a tempo indeterminato e a partecipazione interamente pubblica. Alla società partecipano obbligatoriamente la Regione Calabria, la Città metropolitana di Reggio Calabria, le Province e i Comuni sul cui territorio esiste un servizio di trasporto pubblico comunale con oneri, derivanti da obblighi di servizio pubblico, posti in tutto o in parte a carico dello Stato o della Regione. AMCAL è inizialmente costituita dalla Regione Calabria

con un capitale sociale pari a euro 510.000,00, interamente sottoscritto e versato dalla Regione e rappresentato da 510.000 azioni ordinarie nominative del valore nominale di euro 1,00 ciascuna. La partecipazione degli enti locali avviene mediante uno o più aumenti scindibili del capitale sociale, per un importo complessivo massimo di euro 490.000,00, con emissione di azioni speciali riservate, fino a euro 200.000,00, alla Città metropolitana di Reggio Calabria e alle Province e, fino a euro 290.000,00, ai Comuni. In caso di integrale sottoscrizione, tali partecipazioni rappresentano rispettivamente il 20 per cento e il 29 per cento del capitale sociale, mentre la quota della Regione non può essere inferiore al 51 per cento. Nelle more del completamento delle adesioni, le decisioni fondamentali sono condivise con gli enti locali mediante apposite intese, da raggiungere nell'ambito di una conferenza di servizi telematica, ferma restando la possibilità di esercitare i poteri sostitutivi previsti dalla normativa statale nei casi di inerzia o mancato accordo.

AMCAL esercita in forma unitaria le funzioni di organizzazione, affidamento e controllo dei servizi di trasporto pubblico locale, nel rispetto degli indirizzi del Piano regionale dei trasporti e delle competenze di pianificazione e programmazione della Regione e degli enti locali. In particolare, approva il Piano triennale delle attività e i livelli ottimali delle prestazioni, individua i lotti e le modalità di affidamento, espleta le procedure, stipula e gestisce i contratti di servizio e monitora la quantità e la qualità delle prestazioni erogate. Può inoltre essere incaricata dell'affidamento della gestione e manutenzione della rete ferroviaria regionale isolata, acquisire beni strumentali e materiale rotabile, definire i servizi complementari e autorizzare i servizi a libero mercato, salvaguardando l'equilibrio economico-finanziario dei contratti gravati da obblighi di servizio pubblico.

AMCAL realizza e gestisce il Sistema informativo regionale della mobilità – SIRM, attraverso il quale acquisisce, elabora e rende disponibili, anche in tempo reale e in formato aperto, i dati relativi ai servizi, all'utenza e alle infrastrutture, rafforzando il monitoraggio, la trasparenza e l'informazione agli utenti.

L'Agenzia promuove inoltre l'integrazione tariffaria, la bigliettazione elettronica interoperabile, la mobilità sostenibile e l'intermodalità, può fornire assistenza tecnica agli enti locali e partecipare a progetti europei. Trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato dei servizi e, per contenere i costi, può avvalersi di personale e beni pubblici nonché di servizi condivisi con le strutture regionali.

La partecipazione dei soggetti interessati è assicurata mediante l'istituzione, presso AMCAL, della Commissione permanente di dialogo con gli stakeholder della mobilità. La Commissione, composta dai rappresentanti, volontariamente designati, degli enti locali, delle università, dei consumatori e dei pendolari, delle persone con mobilità ridotta, dei mobility manager, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria, svolge funzioni consultive in relazione ai livelli ottimali delle prestazioni, alle tariffe e alle agevolazioni, al Piano regionale dei trasporti e al Piano triennale delle attività. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non comporta compensi, gettoni di presenza, indennità o rimborsi di spese a carico di AMCAL o del bilancio regionale (articolo 10, comma 6).

Le procedure di affidamento e i contratti di servizio sono ricondotti alla normativa europea e statale, alla disciplina in materia di tutela della concorrenza e agli atti dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Gli affidamenti, anche mediante finanza di progetto, devono concorrere al miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità del sistema, all'equilibrio della gestione e all'incremento dei viaggiatori. I contratti di servizio devono contenere adeguati

meccanismi incentivanti e sanzionatori, nonché obblighi informativi idonei a consentire un controllo effettivo delle prestazioni. I servizi svolti a condizioni di mercato e senza obblighi di servizio pubblico sono sottoposti ad autorizzazione, previa verifica della compatibilità con l'equilibrio economico-finanziario dei contratti di servizio in essere.

La proposta riordina, inoltre, la disciplina degli obblighi degli utenti e delle sanzioni amministrative connesse al mancato possesso, alla mancata convalida o alla mancata esibizione del titolo di viaggio. Sono previsti criteri di proporzionalità, misure ridotte per gli abbonati che dimostrino tempestivamente il possesso di un titolo nominativo valido, aggravamenti in caso di reiterazione e specifiche sanzioni per l'indebita fruizione delle agevolazioni. Sono disciplinati altresì i poteri degli agenti accertatori, il procedimento di contestazione e notificazione e la destinazione dei proventi, assimilati ai ricavi tariffari e soggetti a rendicontazione.

Sul versante dei servizi, l'articolo 14 individua le fonti di finanziamento dei contratti di servizio affidati ai sensi dell'articolo 11, trasferite ad AMCAL: il fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, le risorse autonome del bilancio regionale e le risorse dei bilanci degli enti locali. La quota del fondo nazionale il cui accertamento in entrata è legato ai criteri previsti dalla legge può essere utilizzata e trasferita anche prima dell'accertamento, entro il minore fra il valore ragionevolmente accertabile e il valore dell'apposito fondo iscritto nel bilancio regionale a compensazione dell'eventuale residuo attivo non riscosso. Le risorse autonome regionali sono quantificate in euro 38.600.930,62 per ciascuna delle annualità 2027 e 2028, in corrispondenza delle somme già iscritte sulla Missione 10, Programma 02 (U.10.02) del bilancio di previsione.

Le spese di funzionamento di AMCAL sono finanziate nei limiti delle risorse determinate dalla norma finanziaria. Per le annualità 2027 e 2028, le risorse destinate alla società sono quantificate in misura massima del 40 per cento della somma degli importi corrispondenti alla misura massima dello 0,8 per cento della spesa corrente regionale per i servizi di trasporto pubblico locale, alla misura massima dello 0,8 per cento dei ricavi tariffari netti e allo 0,8 per cento delle somme trasferite dagli enti locali per i servizi di rispettiva competenza. La previsione individua un meccanismo oggettivo di determinazione delle risorse, collegato alla dimensione economica complessiva del sistema regionale del trasporto pubblico locale; entro il limite massimo così determinato, lo stanziamento è definito annualmente in sede di bilancio.

In sede di prima applicazione, gli oneri relativi alla costituzione, all'avvio e al funzionamento di AMCAL, esclusa la sottoscrizione del capitale sociale, sono sostenuti senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, utilizzando le risorse trasferite negli esercizi finanziari antecedenti al 2026 e non utilizzate per il funzionamento di ART-CAL prima della sua soppressione. Coerentemente, il trasferimento destinato a garantire le spese di funzionamento di ART-CAL per il periodo gennaio-luglio 2026, allocato alla Missione 10, Programma 02 (U.10.02), è rideterminato in euro 124.726,40. A tal fine, le disponibilità già trasferite ad ART-CAL e non utilizzate sono acquisite da AMCAL per effetto della successione, mentre gli impegni assunti dalla Regione in favore di ART-CAL e non ancora integralmente liquidati conservano validità e sono riferiti alla nuova società. Le disponibilità non impegnate presenti sui capitoli regionali destinati al funzionamento di ART-CAL sono conseguentemente riallocate sui pertinenti capitoli destinati ad AMCAL.

Le risorse destinate all'esecuzione dei contratti di servizio, agli investimenti, al fondo di riserva o ad altre specifiche finalità sono trasferite ad AMCAL con il mantenimento della destinazione

originaria e degli eventuali vincoli. Tali risorse non possono essere utilizzate per sostenere le spese di costituzione, avvio e funzionamento della società.

La costituzione di AMCAL comporta un onere iniziale pari a euro 510.000,00 per l'esercizio finanziario 2026, corrispondente alla sottoscrizione e al versamento integrale del capitale sociale iniziale da parte della Regione Calabria. La relativa copertura è assicurata dalle risorse già allocate alla Missione 10, Programma 02 (U.10.02) del bilancio regionale.

Le disposizioni transitorie assicurano il passaggio diretto e senza soluzione di continuità dal precedente assetto organizzativo alla nuova Agenzia. Fino alla data di iscrizione di AMCAL nel registro delle imprese, ART-CAL continua a esercitare le funzioni attribuite dalla legge regionale n. 35 del 2015, che rimane in vigore fino alla medesima data, e ad adottare gli atti necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa e dei servizi. Dall'iscrizione di AMCAL nel registro delle imprese ART-CAL è soppressa, i suoi organi decadono e le relative funzioni sono esercitate da AMCAL.

AMCAL succede a titolo universale ad ART-CAL in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, nei procedimenti amministrativi e nei giudizi pendenti, nei diritti, negli obblighi e in ogni altra situazione giuridica soggettiva facente capo all'Autorità soppressa.

La scelta della soppressione con successione a titolo universale, in luogo dello scioglimento, evita l'apertura di una fase di liquidazione, con i relativi tempi e oneri, e assicura il subentro della nuova Agenzia senza soluzione di continuità nell'esercizio delle funzioni e nella gestione dei rapporti in essere. Restano pertanto validi ed efficaci, e proseguono senza interruzione, gli atti, i provvedimenti, i contratti, le convenzioni e gli affidamenti adottati o stipulati da ART-CAL, compresi quelli disposti ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007, a garanzia della certezza dei rapporti con le imprese affidatarie e della continuità dei servizi all'utenza. Sono trasferiti ad AMCAL il patrimonio, le disponibilità finanziarie e il fondo di riserva costituito ai sensi dell'articolo 13, comma 16, della legge regionale n. 35 del 2015, con il mantenimento delle destinazioni originarie e degli eventuali vincoli. Il fondo continua ad essere alimentato, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, mediante l'accantonamento annuale, con vincolo di destinazione, dello 0,8 per cento delle risorse trasferite per l'esecuzione dei contratti di servizio, fino a concorrenza dell'8 per cento delle medesime risorse; l'obbligo è configurato in termini compatibili con la disciplina civilistica del bilancio della società, rinviando ai principi contabili per la relativa rappresentazione.

Quanto al personale, gli atti di distacco funzionale del personale della Regione, dei suoi enti strumentali e degli enti locali in servizio presso ART-CAL conservano efficacia ai fini dell'avvalimento da parte di AMCAL, fino all'adozione dei relativi provvedimenti organizzativi e, comunque, per non oltre dodici mesi: resta ferma la titolarità del rapporto di lavoro in capo all'amministrazione di appartenenza e non si determina alcuna immissione automatica nella dotazione organica della società, il cui eventuale reclutamento resta soggetto alle procedure previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Gli adempimenti di ricognizione, inventariazione e voltura hanno carattere meramente attuativo e non condizionano né differiscono gli effetti della successione.

Il testo, nella formulazione attuale, è articolato in quattro Titoli e diciassette articoli. La riforma mira a realizzare un sistema regionale del trasporto pubblico più integrato, accessibile, sostenibile e verificabile, ricondotto a un quadro unitario e partecipato.

Relazione tecnico-finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della Legge: **“Disciplina dei servizi di trasporto pubblico locale”**

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 hanno carattere prevalentemente ordinamentale, programmatico o procedurale e non comportano, autonomamente considerate, nuovi o maggiori oneri diretti a carico del bilancio regionale. Le attività previste dai medesimi articoli sono svolte dalla Regione e da AMCAL nell’ambito delle rispettive funzioni istituzionali e delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Effetti finanziari derivanti dall’articolo 6

L’articolo 6 disciplina le agevolazioni tariffarie, prevedendo che la compensazione dei minori ricavi derivanti dalle riduzioni e dalle esenzioni sia ricompresa nei corrispettivi dei contratti di servizio.

La disposizione non costituisce un’autonoma autorizzazione di spesa, in quanto i relativi effetti finanziari devono essere considerati in sede di determinazione dei corrispettivi contrattuali e trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente destinate al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale.

Oneri derivanti dall’articolo 9

L’articolo 9 disciplina la costituzione, l’organizzazione e le funzioni dell’Agenzia della Mobilità della Calabria – AMCAL e determina i principali effetti finanziari della proposta.

Il capitale sociale iniziale di AMCAL è fissato in euro 510.000,00 ed è interamente sottoscritto e versato dalla Regione Calabria all’atto della costituzione della società. Il capitale è rappresentato da 510.000 azioni ordinarie nominative del valore nominale di euro 1,00 ciascuna. L’onere derivante dalla partecipazione iniziale della Regione al capitale sociale presenta carattere non ricorrente ed è imputato all’esercizio finanziario 2026.

L’esercizio delle funzioni attribuite ad AMCAL comporta spese annuali di parte corrente connesse, in particolare, al personale, agli organi societari e di controllo, alle sedi e alle dotazioni strumentali, ai servizi amministrativi, contabili, legali e informatici, al monitoraggio dei contratti di servizio, alla realizzazione e gestione del Sistema informativo regionale della mobilità, alle attività di affidamento e controllo dei servizi, nonché ai sistemi di bigliettazione elettronica e di integrazione tariffaria.

Tali spese hanno carattere permanente e sono finanziate nei limiti delle risorse determinate ai sensi dell’articolo 14.

L’eventuale acquisto da parte di AMCAL di materiale rotabile, beni mobili o immobili e altre dotazioni strumentali non costituisce, per effetto della sola disposizione legislativa, un’autonoma autorizzazione di spesa. Tali acquisizioni possono essere effettuate esclusivamente nell’ambito delle risorse disponibili nel bilancio della società e sulla base di specifici programmi di investimento dotati di idonea copertura finanziaria.

Oneri e copertura finanziaria di cui all'articolo 14

L'articolo 14 costituisce la norma finanziaria della proposta e disciplina le fonti di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, il finanziamento annuale delle spese di funzionamento di AMCAL, la copertura dell'onere derivante dalla sottoscrizione del capitale sociale iniziale, nonché la rideterminazione del trasferimento ad ART-CAL per l'esercizio 2026 e la continuità di alimentazione del fondo di riserva.

Le risorse per l'esecuzione dei contratti di servizio sono garantite dal fondo nazionale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, dalle risorse autonome del bilancio regionale e dalle risorse degli enti locali (articolo 14, comma 1). L'utilizzo della quota del fondo nazionale non ancora accertata è ammesso entro il doppio limite del valore ragionevolmente accertabile e della capienza dell'apposito fondo compensativo iscritto nel bilancio regionale (articolo 14, comma 2): la disposizione configura un limite di utilizzo, non un obbligo di spesa, e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri. Le risorse autonome regionali sono quantificate in euro 38.600.930,62 per ciascuna delle annualità 2027 e 2028 (articolo 14, comma 3): la quantificazione corrisponde alle risorse già iscritte sulla Missione 10, Programma 02 (U.10.02) del bilancio di previsione 2026-2028 e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Per le annualità 2027 e 2028, le risorse finanziarie destinate al funzionamento di AMCAL sono determinate in misura massima del 40 per cento della somma dei seguenti importi:

- a) la misura massima dello 0,8 per cento della spesa corrente per i servizi di trasporto pubblico locale posta a carico del bilancio regionale;
- b) la misura massima dello 0,8 per cento dei ricavi tariffari netti dei servizi di trasporto pubblico locale, risultanti dall'ultimo Piano triennale delle attività per il TPL approvato prima della predisposizione del bilancio di previsione oppure, in mancanza, dall'ultimo dato disponibile dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale;
- c) lo 0,8 per cento delle somme trasferite dagli enti locali ad AMCAL per la spesa corrente relativa ai servizi di trasporto pubblico locale di rispettiva competenza.

Alla copertura dell'onere non ricorrente di euro 510.000,00, relativo alla sottoscrizione e al versamento del capitale sociale iniziale, si provvede mediante utilizzo delle risorse già allocate alla Missione 10, Programma 02 (U.10.02) del bilancio regionale, la cui capienza è assicurata anche per effetto della rideterminazione, disposta dall'articolo 14, comma 6, del trasferimento destinato al funzionamento di ART-CAL per il periodo gennaio-luglio 2026 in euro 124.726,40. Gli oneri di costituzione, avvio e funzionamento di AMCAL per il primo esercizio sono fronteggiati, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, nei limiti delle risorse trasferite negli esercizi finanziari antecedenti al 2026 e non utilizzate per il funzionamento di ART-CAL, ai sensi dell'articolo 14, comma 5. Per le annualità 2027 e 2028, il finanziamento del funzionamento opera entro il limite massimo del 40 per cento di cui all'articolo 14, comma 4, con determinazione annuale dello stanziamento in sede di bilancio. L'alimentazione del fondo di riserva prevista dall'articolo 14, comma 9, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, trattandosi di accantonamento con vincolo di destinazione a valere sulle risorse già trasferite ad AMCAL per l'esecuzione dei contratti di servizio.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione delle disposizioni e degli effetti finanziari	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma di carattere ordinamentale. Definisce l'ambito di applicazione e le finalità della disciplina regionale dei servizi di trasporto pubblico locale.	—	—	€ 0,00
Art. 2	Norma di carattere ordinamentale. Classifica i servizi di trasporto pubblico locale in relazione al modo di trasporto e alle modalità di svolgimento.	—	—	€ 0,00
Art. 3	Norma di carattere ordinamentale. Disciplina il riparto delle funzioni di pianificazione, programmazione, monitoraggio e informazione tra Regione ed enti locali.	—	—	€ 0,00
Art. 4	Norma di carattere ordinamentale. Disciplina la definizione e l'aggiornamento dei livelli ottimali delle prestazioni da parte di AMCAL. Le relative attività sono svolte nell'ambito delle risorse destinate al funzionamento della società.	—	—	€ 0,00
Art. 5	Norma di carattere ordinamentale. Definisce i criteri per la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe e individua l'integrazione tariffaria ferro-gomma quale obiettivo vincolante.	—	—	€ 0,00
Art. 6	Norma di carattere ordinamentale. Disciplina le agevolazioni tariffarie e stabilisce che la compensazione dei relativi minori ricavi sia ricompresa nei corrispettivi dei contratti di servizio, nei limiti delle risorse annualmente destinate al finanziamento del TPL.	—	—	€ 0,00
Art. 7	Norma di carattere ordinamentale e programmatico. Disciplina il Piano regionale dei trasporti e il Piano triennale delle attività per il TPL. Le attività di predisposizione e approvazione sono svolte nell'ambito delle funzioni istituzionali della Regione e di AMCAL.	—	—	€ 0,00
Art. 8	Norma di carattere ordinamentale. Individua l'intero territorio regionale quale unico bacino territoriale ottimale per l'organizzazione dei servizi di TPL.	—	—	€ 0,00
Art. 9	Norma di carattere ordinamentale e di spesa. Disciplina la costituzione, l'organizzazione e le funzioni di AMCAL. Il capitale sociale iniziale, interamente sottoscritto e versato dalla Regione Calabria, è determinato in euro 510.000,00. Le spese annuali di funzionamento sono finanziate nei limiti delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 14.	I – sottoscrizione del capitale sociale	A – una tantum nell'esercizio 2026	€ 510.000,00
Art. 10	Norma di carattere ordinamentale. Istituisce presso AMCAL la Commissione permanente di dialogo con gli stakeholder della mobilità. Le attività organizzative e di segreteria sono svolte nell'ambito delle risorse destinate al funzionamento di AMCAL. La partecipazione dei componenti è a titolo gratuito.	—	—	€ 0,00
Art. 11	Norma di carattere ordinamentale e procedurale. Disciplina le modalità di affidamento dei servizi e i contenuti dei contratti di servizio. Le relative attività sono svolte da AMCAL nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali.	—	—	€ 0,00
Art. 12	Norma di carattere ordinamentale e procedurale. Disciplina l'autorizzazione dei servizi di trasporto svolti a libero mercato.	—	—	€ 0,00
Art. 13	Norma di carattere ordinamentale. Disciplina gli obblighi degli utenti, le sanzioni amministrative e le modalità di accertamento. I costi dell'accertamento sono sostenuti dai gestori; i proventi sono assimilati ai ricavi tariffari.	—	—	€ 0,00
Art. 14	Norma finanziaria. Individua le fonti di finanziamento dei servizi e quantifica le risorse autonome regionali per le annualità 2027 e 2028. Subordina l'utilizzo della quota non accertata del fondo nazionale alla capienza di un apposito fondo compensativo. Determina le risorse annuali destinate al funzionamento di AMCAL e disciplina, in sede di prima applicazione, l'utilizzo delle risorse già destinate ad ART-CAL. Autorizza, inoltre, la spesa di euro 510.000,00 per la sottoscrizione e il versamento del capitale sociale iniziale di AMCAL, con copertura a valere sulle risorse già allocate alla Missione 10, Programma 02 (U.10.02). Dispone la rideterminazione del trasferimento ad ART-CAL per il 2026 e la continuità di alimentazione del fondo di riserva senza oneri aggiuntivi.	C – funzionamento; I – capitale sociale	A – funzionamento; A – capitale sociale nell'esercizio 2026	Funzionamento: per le annualità 2027 e 2028, entro il limite massimo del 40% della somma degli importi determinati applicando lo 0,8% alle basi di calcolo di cui all'articolo 14, comma 1; capitale sociale: € 510.000,00; rideterminazione trasferimento ART-CAL 2026: € 124.726,40; risorse regionali per i servizi: € 38.600.930,62 per ciascuna annualità 2027-2028, già iscritte in bilancio
Art. 15	Norma di carattere ordinamentale e transitorio. Disciplina la soppressione di ART-CAL e la successione universale di AMCAL nei rapporti giuridici, nei procedimenti, nel patrimonio, nelle disponibilità finanziarie e nelle altre situazioni giuridiche facenti capo all'Autorità soppressa. Gli adempimenti di ricognizione sono svolti nell'ambito delle risorse di AMCAL e non producono autonomi oneri regionali.	—	—	€ 0,00

Articolo	Descrizione delle disposizioni e degli effetti finanziari	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 16	Norma di carattere ordinamentale. Dispone l'abrogazione della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35, dalla data di iscrizione di AMCAL nel registro delle imprese, facendo salvi gli effetti e i rapporti disciplinati dalle disposizioni transitorie.	—	—	€ 0,00
Art. 17	Norma di carattere ordinamentale. Disciplina l'entrata in vigore della legge, attesa l'esigenza di rendere immediatamente vincolanti le norme ivi contenute.	—	—	€ 0,00

Legenda: I = spesa di investimento o acquisizione di attività finanziarie; C = spesa corrente; A = spesa annuale o riferita a una specifica annualità; P = spesa permanente. Nel caso del capitale sociale, A indica un onere una tantum riferito all'esercizio finanziario 2026.

Proposta di Legge recante: “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico locale”

Capo I

Principi e obiettivi

Articolo 1

(Ambito di applicazione e finalità).

1. La presente legge disciplina, nella Regione Calabria, il sistema del trasporto pubblico d'interesse regionale e locale, con le seguenti finalità:

- a) garantire accessibilità universale ai servizi di mobilità, con particolare riguardo alle aree a domanda debole, alle persone con mobilità ridotta e alle categorie socialmente vulnerabili;
- b) ridurre le emissioni climalteranti e nocive per la salute del settore trasporti, attraverso la riduzione del trasporto su strada, il rinnovo della flotta e la progressione verso veicoli a basse e nulle emissioni;
- c) migliorare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche destinate al trasporto pubblico locale, anche attraverso il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato;
- d) aumentare la quota modale del trasporto pubblico locale, anche attraverso la realizzazione di un servizio ferroviario di metropolitana regionale e la facilitazione di interventi che favoriscano l'intermodalità ferro-gomma e trasporto pubblico-trasporto individuale;
- e) favorire l'accessibilità alle principali funzioni socio-economiche, quali quelle relative a istruzione, sanità, pubblica amministrazione e attività produttive più rilevanti.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:

- a) i servizi di trasporto prestati prevalentemente in ragione del loro interesse storico o del loro valore turistico;
- b) i servizi pubblici non di linea che non beneficiano di contributi pubblici;
- c) i servizi offerti mediante impianti a fune di ogni tipo e impianti di risalita in genere, ad eccezione di quelli strettamente connessi funzionalmente ai servizi di trasporto pubblico locale.

3. La competenza sui servizi di cui al comma 2, lettere b) e c), è attribuita ai Comuni.

Articolo 2
(Classificazione dei servizi).

1. I servizi di trasporto pubblico locale sono classificati per modo di trasporto:
 - a) servizi ferroviari sulla rete nazionale e sulla rete regionale interconnessa alla rete nazionale;
 - b) servizi ferroviari sulla rete regionale isolata;
 - c) servizi effettuati con altri modi di trasporto su rotaia, quali metropolitana o tram, o comunque assimilabili;
 - d) servizi su strada;
 - e) servizi effettuati per via navigabile interna e in acque marine nazionali;
 - f) servizi su impianti fissi, diversi da quelli sopra individuati, strettamente connessi funzionalmente ai servizi di cui alle lettere precedenti.
2. I servizi di trasporto pubblico locale sono altresì classificati in funzione delle modalità di svolgimento:
 - a) servizi di linea ordinari, che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari o frequenze, e tariffe predefinite;
 - b) servizi a chiamata nei quali, fermo restando l'accesso generalizzato, almeno un elemento fra itinerario, orario o frequenza, e tariffa non è fissato ma può variare in funzione della richiesta dell'utenza, secondo modalità comunque prestabilite;
 - c) servizi ad accesso continuo, nei quali il servizio viene garantito in corrispondenza dell'accesso dell'utente al sistema.

Articolo 3
(Attribuzione delle funzioni).

1. La Regione, in conformità alle forme di partecipazione o di intesa previste dalla presente legge, svolge le seguenti funzioni, connesse all'organizzazione generale dei servizi di trasporto pubblico locale, assicurando uniformità di criteri sull'intero territorio regionale:
 - a) politiche tariffarie;
 - b) pianificazione e programmazione dei servizi a livello regionale;
 - c) monitoraggio e informazione all'utenza.
2. Gli enti locali, in conformità alle forme di partecipazione o di intesa previste dalla presente legge, esercitano le funzioni di pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale negli ambiti territoriali di propria competenza.

Capo II
Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale

Articolo 4
(Livelli ottimali delle prestazioni e servizi di TPL).

1. Nel rispetto delle competenze statali in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, l'Agenzia della Mobilità della Calabria di cui all'art. 9 (AMCAL) definisce i livelli

ottimali delle prestazioni (LOP) del trasporto pubblico locale, anche in modo differenziato, per i seguenti ambiti di mobilità:

- a) ambito regionale: servizi ferroviari regionali e servizi su gomma di interesse regionale;
- b) ambito locale: servizi su gomma di interesse locale e servizi urbani nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- c) ambito a bassa densità: servizi a domanda flessibile (DRT) per i comuni con densità inferiore a 100 ab/kmq oppure classificati come aree periferiche o ultraperiferiche dalla Strategia Nazionale Aree Interne oppure a rischio spopolamento secondo i criteri di cui alla l. n. 158/2017.

2. I LOP sono definiti previa consultazione della Commissione Permanente di Dialogo con gli Stakeholder della Mobilità di cui all'articolo 10, in termini di accessibilità effettiva della popolazione ai principali generatori di domanda (ad esempio: scuole e università, presidi ospedalieri, nodi di trasporto regionali, nazionali e delle reti europee) entro un tempo massimo di percorrenza compatibilmente con la morfologia del territorio, la domanda di mobilità e le infrastrutture di trasporto disponibili. I LOP sono rivisti con cadenza almeno decennale.

3. La programmazione dei servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 2, nei diversi ambiti di mobilità di cui al comma 1, mira al perseguimento, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, dei LOP.

Articolo 5 (Tariffe).

1. La Giunta Regionale, tenuto conto della disciplina adottata dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, stabilisce i criteri per la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale in modo uniforme sul territorio regionale.

2. Le tariffe sono aggiornate annualmente applicando il metodo del *price-cap*, tenendo conto dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e degli indicatori di qualità effettiva del servizio erogato sulla base della disciplina definita dalla Giunta Regionale ai sensi del comma 1.

3. L'integrazione tariffaria ferro-gomma su scala regionale costituisce obiettivo vincolante per AMCAL nella stipula dei contratti di servizio.

Articolo 6 (Agevolazioni tariffarie).

1. La Giunta Regionale definisce le categorie di utenti, ulteriori rispetto a quelle individuate dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, aventi diritto a riduzioni o esenzioni tariffarie, le relative aliquote e le modalità di riconoscimento del beneficio, garantendo in ogni caso:

- a) la libera circolazione per gli invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa con diritto all'indennità di accompagnamento e per i ciechi totali;
- b) agevolazioni graduate in funzione dell'indicatore ISEE per gli utenti con reddito inferiore alle soglie definite dalla Giunta;
- c) agevolazioni per studenti frequentanti le scuole secondarie appartenenti a nuclei familiari numerosi.

2. La compensazione per le agevolazioni tariffarie è ricompresa nei corrispettivi dei contratti di servizio, che tengono conto dei conseguenti minori ricavi tariffari previsti.

Articolo 7

(Piano Regionale dei Trasporti e Piano Triennale delle attività per il TPL).

1. Il Piano Regionale dei Trasporti (PRT) costituisce il documento di pianificazione strategica regionale in materia di infrastrutture e mobilità, adottato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio Regionale e soggetto ad attuazione, da parte della Giunta Regionale, mediante l'adozione di appositi programmi attuativi di fattibilità. Il PRT costituisce il quadro di riferimento unico per le decisioni di programmazione, organizzazione e affidamento di tutti i servizi di trasporto pubblico locale di cui alla presente legge.
2. Il PRT è aggiornato con cadenza, di massima, quinquennale.
3. In coerenza con il PRT, l'AMCAL, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 30 settembre dell'ultimo anno di ciascun triennio, approva il Piano Triennale delle attività per il TPL.
4. Il Piano triennale delle attività per il TPL individua:
 - a) il programma degli affidamenti con le relative scadenze;
 - b) il piano degli investimenti pubblici e privati funzionali al TPL con attivazione attesa nel triennio;
 - c) gli obiettivi di qualità e di incremento della domanda.

Capo III

Svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale

Articolo 8

(Bacino territoriale ottimale regionale).

1. I servizi di trasporto pubblico locale di cui alla presente legge sono organizzati all'interno di un unico bacino territoriale ottimale regionale, al fine di garantire l'unitarietà della programmazione, l'efficienza degli affidamenti e la coerenza con le previsioni del PRT.

Articolo 9

(Agenzia della Mobilità della Calabria).

1. L'ente di governo del bacino unico regionale, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è l'Agenzia della Mobilità della Calabria (AMCAL), costituita nella forma di società per azioni a tempo indeterminato, partecipata esclusivamente e obbligatoriamente, al fine dell'esercizio delle rispettive competenze, da Regione Calabria, Città metropolitana di Reggio Calabria, Province e Comuni della Calabria sul cui territorio esiste un servizio di trasporto pubblico comunale con oneri, derivanti da obblighi di servizio pubblico, parzialmente o totalmente a carico dello Stato o della Regione.
2. Alla costituzione di AMCAL provvede il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, previa deliberazione della Giunta regionale di approvazione degli schemi di atto costitutivo e di

statuto della società, i cui contenuti si conformano a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. AMCAL è inizialmente costituita dalla sola Regione Calabria, alla quale sono attribuite azioni ordinarie.

4. Il capitale sociale iniziale di AMCAL è determinato in euro 510.000,00 ed è interamente sottoscritto e versato dalla Regione Calabria all'atto della costituzione della società. Esso è rappresentato da numero 510.000 azioni ordinarie nominative del valore nominale di euro 1,00 ciascuna. Le azioni possono essere sottoscritte, acquisite e detenute esclusivamente dagli enti pubblici indicati al comma 1. La partecipazione della Regione Calabria non può in alcun caso, anche per effetto di aumenti di capitale, trasferimenti azionari o altre operazioni societarie, essere inferiore al 51 per cento del capitale sociale.

5. La partecipazione ad AMCAL da parte degli enti locali avviene mediante la sottoscrizione di uno o più aumenti scindibili del capitale sociale, per un importo complessivo massimo di euro 490.000,00, con emissione di due speciali categorie di azioni nominative del valore nominale di euro 1,00 ciascuna:

a) fino a numero 200.000 azioni, riservate alle Province e alla Città metropolitana di Reggio Calabria;

b) fino a numero 290.000 azioni, riservate ai Comuni.

In caso di integrale sottoscrizione degli aumenti di capitale, le azioni di cui alla lettera a) rappresentano complessivamente il 20 per cento del capitale sociale e le azioni di cui alla lettera b) rappresentano complessivamente il 29 per cento del capitale sociale. Nell'ambito di ciascuna categoria, ciascun ente ha diritto di sottoscrivere un numero di azioni determinato in proporzione alla popolazione residente nel relativo territorio, sulla base degli ultimi dati ufficiali disponibili dell'Istituto nazionale di statistica alla data della deliberazione dell'aumento di capitale. La deliberazione di aumento del capitale prevede che il capitale sia aumentato di un importo pari alle sole sottoscrizioni raccolte. I diritti amministrativi attribuiti alle categorie speciali di azioni consentono agli enti titolari di partecipare alle decisioni relative alle materie e ai servizi di rispettiva competenza, secondo quanto previsto dallo statuto.

6. Eventuali utili derivanti dalla gestione di AMCAL sono accantonati e destinati al conseguimento degli scopi sociali e/o utilizzati in funzione di esigenze organizzative di AMCAL medesima.

7. L' AMCAL opera con l'adesione minima, oltre che della Regione, della Città metropolitana di Reggio Calabria, delle Province e dei Comuni capoluogo e, nelle more dell'adesione di tali enti locali, tramite condivisione delle decisioni fondamentali mediante apposite intese con i predetti enti locali, chiamati ad esprimersi in relazione alle materie e ai servizi di rispettiva competenza.

8. Al fine del raggiungimento dell'intesa di cui al comma 7 si tiene apposita conferenza dei servizi, che si svolge esclusivamente per via telematica e che si conclude entro il termine perentorio di 20 giorni, convocata da AMCAL e che prevede la partecipazione di Regione e degli enti locali chiamati ad esprimersi in relazione alle materie e ai servizi di rispettiva competenza. L'intesa si intende raggiunta con l'espressione favorevole di un numero di enti che rappresenti i tre quarti dei partecipanti, pesati rispetto alla popolazione residente. In caso di inerzia degli enti locali rispetto agli adempimenti di cui al presente articolo oppure di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 7, il Presidente della Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi in conformità a quanto disposto dal comma 1-bis dell'articolo 3-bis del d.l. n. 138/2011.

9. L' AMCAL svolge le seguenti funzioni:

- a) approva il piano triennale delle attività per il TPL di cui all'art. 7, comma 3;
- b) approva i LOP;
- c) effettua la scelta della modalità di affidamento, espleta le relative procedure,

sottoscrive i contratti di servizio e ne cura l'esecuzione, anche mediante monitoraggio e controllo della quantità e qualità dei servizi erogati;

d) procede all'eventuale affidamento, previa deliberazione della Giunta Regionale, della gestione e manutenzione delle infrastrutture della rete ferroviaria regionale isolata nonché alla sottoscrizione e gestione del relativo contratto;

e) provvede alla stipula degli accordi con i proprietari o concessionari dei beni strumentali all'effettuazione del servizio;

f) provvede all'eventuale acquisto di materiale rotabile nonché, limitatamente al trasporto su gomma, di altri beni mobili e immobili strumentali per l'effettuazione del servizio, al fine di metterli a disposizione dell'operatore aggiudicatario, tenendo conto delle modalità di affidamento prescelte nonché delle caratteristiche tecniche dei lotti;

g) definisce l'offerta di servizi complementari e funzionali alle attività di trasporto;

h) rilascia le autorizzazioni dei servizi a libero mercato;

i) provvede alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo regionale della mobilità (SIRM), che raccoglie, anche in tempo reale, elabora statisticamente e rende disponibili in formato aperto i dati di esercizio sui servizi programmati ed effettuati, sull'utenza e sulle infrastrutture, che sono obbligatoriamente trasmessi dai gestori sulla base di quanto previsto nei contratti di servizio;

j) trasmette, al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione annuale sullo stato dei servizi, sugli affidamenti in corso, sugli indicatori di qualità (KPI) e sull'andamento della domanda;

k) fornisce assistenza tecnica agli enti locali in materia di pianificazione della mobilità, su richiesta e a titolo oneroso;

l) promuove la mobilità sostenibile e dell'intermodalità anche attraverso l'introduzione di innovazioni tecnologiche;

m) persegue l'integrazione tariffaria come previsto dall'articolo 5, anche attraverso l'introduzione e la gestione di sistemi di bigliettazione elettronica che garantiscono l'interoperabilità per i sistemi informativi delle aziende affidatarie dei servizi;

n) può partecipare a progetti europei.

10. Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'AMCAL può avvalersi, oltre che di una propria dotazione organica di personale, anche di personale appartenente alla Regione, ai suoi enti strumentali e agli enti locali.

11. Al fine di ridurre i costi connessi al funzionamento dell'AMCAL, le cui attività sono di interesse comune della Regione e degli enti locali, essa può stipulare con le strutture amministrative della Giunta regionale convenzioni al fine di avvalersi per quanto necessario di servizi e forniture di cui, per ragioni di economia di scala, non sarebbe efficiente la diretta acquisizione, dietro compensazione dei costi sostenuti dalla Giunta regionale. L'AMCAL può inoltre avvalersi del comodato d'uso gratuito di beni mobili e immobili della Regione e degli enti locali.

12. Le spese di funzionamento di AMCAL sono finanziate nei limiti delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 14.

Art. 10

(Commissione permanente di dialogo con gli Stakeholder della Mobilità).

1. È istituita presso AMCAL la Commissione Permanente di Dialogo con gli Stakeholder della Mobilità (CPDS), con funzioni consultive in relazione alle tematiche del TPL, con particolare riferimento alla definizione dei LOP, delle tariffe e delle agevolazioni tariffarie, del PRT e del Programma triennale delle attività per il TPL.
2. La CPDS è composta da rappresentanti volontariamente designati dalle associazioni rappresentative degli enti locali, dalle università, dalle associazioni dei consumatori e dei pendolari, dalle associazioni rappresentative delle persone con mobilità ridotta, dai *mobility manager* aziendali, scolastici e di area, dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni di categoria delle imprese, fra le quali quelle che rappresentano le imprese di trasporto pubblico locale.
3. La Giunta Regionale individua i requisiti minimi dei soggetti che possono designare propri rappresentanti all'interno della CPDS, il numero dei rappresentanti per ciascuna categoria nonché le relative modalità di designazione.
4. La CPDS si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno. È convocata in sessione straordinaria obbligatoria in occasione della predisposizione da parte di AMCAL del Piano triennale delle attività del TPL e dei LOP.
5. AMCAL nell'ambito della relazione annuale al Consiglio Regionale dà informativa dell'attività svolta dalla CPDS.
6. La partecipazione alla CPDS è a titolo gratuito. Ai componenti non spettano, a qualsiasi titolo, compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, a carico di AMCAL o del bilancio regionale.

Articolo 11

(Affidamenti e contratti di servizio).

1. Nel rispetto delle competenze statali in materia di tutela della concorrenza, l'affidamento dei servizi, anche mediante finanza di progetto, è disposto da AMCAL in conformità alla normativa vigente; gli affidamenti devono concorrere al conseguimento degli obiettivi di efficacia e di efficienza del sistema, nonché al miglioramento della qualità, all'equilibrio della gestione e all'incremento dei viaggiatori.
2. AMCAL organizza le procedure per l'affidamento dei servizi a livello del bacino unico regionale, nel rispetto della normativa europea e statale e della disciplina adottata dall'Autorità di regolazione dei trasporti.
3. La procedura per l'affidamento del servizio è realizzata sulla base di uno o più lotti, individuati da AMCAL nel rispetto della normativa statale vigente, del PRT e della disciplina adottata dall'Autorità di regolazione dei trasporti.
4. I contratti di servizio sono predisposti in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente e nel rispetto della disciplina adottata dall'Autorità di regolazione dei trasporti, garantendo, mediante adeguati meccanismi incentivanti e sanzionatori, il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

Articolo 12

(Servizi a libero mercato e autorizzazioni).

1. I servizi di trasporto di passeggeri effettuati senza obblighi di servizio pubblico e a condizioni di mercato sono autorizzati da AMCAL in conformità alla disciplina che la Giunta Regionale adotta previo parere non vincolante di AMCAL medesima. Tale disciplina individua termini e modalità per il rilascio dell'autorizzazione dei servizi di trasporto che in ogni caso non devono

compromettere l'equilibrio economico-finanziario dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale in essere.

2. L'autorizzazione è rilasciata previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente, specificando l'itinerario e le fermate autorizzate, ha durata massima di cinque anni ed è revocata qualora non siano più soddisfatti i requisiti o venga compromesso l'equilibrio economico-finanziario dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale in essere.

Articolo 13 (Sanzioni agli utenti).

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a convalidarlo secondo le modalità stabilite all'inizio e, se previsto, anche al termine delle corse utilizzate, a conservarlo nonché ad esibirlo a richiesta degli agenti accertatori per l'intera durata del percorso e nei terminali di accesso/uscita. Qualora il mancato rispetto della vidimazione all'inizio e, ove prevista, al termine delle corse non consenta l'addebito corretto del costo del titolo di viaggio, esso si intende pari a quello corrispondente al massimo costo possibile nei limiti della rete regionale e della singola giornata.

2. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 3 ad un massimo di 10 volte il costo del titolo di viaggio non pagato, oltre l'importo del titolo di viaggio. Nel caso di reiterazione della violazione entro cinque anni o nel caso in cui il pagamento della sanzione non avvenga entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, la sanzione è raddoppiata.

3. La sanzione di cui al comma 2 è ridotta al doppio del costo del titolo di viaggio non pagato per gli utenti titolari di idoneo e valido abbonamento nominativo, a condizione che esso sia esibito, contestualmente al pagamento della predetta sanzione, entro dieci giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale, presso la sede legale dell'impresa di trasporto o presso le ulteriori sedi indicate nel verbale di contestazione.

4. I beneficiari delle agevolazioni tariffarie sono puniti con la sanzione amministrativa da un minimo di venti ad un massimo di cento volte il costo del titolo di viaggio non pagato nel caso di mancato possesso di uno o più dei requisiti stabiliti per il riconoscimento del beneficio. È fatta salva l'eventuale responsabilità penale.

5. Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (recante "Modifiche al sistema penale"). Tale norma trova diretta applicazione per quanto non espressamente previsto nel presente articolo.

6. Su designazione di ciascun gestore che effettua servizi di trasporto pubblico locale, AMCAL autorizza gli agenti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, che acquisiscono la qualifica di agente di polizia amministrativa. I soggetti sono designati fra i dipendenti del gestore. Essi devono essere dotati di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal gestore.

7. Gli agenti accertatori possono effettuare le verifiche e i controlli previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore. Gli agenti hanno competenza su tutti i servizi in gestione al gestore di appartenenza.

8. Gli agenti accertatori contestano, ove possibile, immediatamente e personalmente al trasgressore le violazioni di cui al presente articolo. Se non è possibile la contestazione immediata, copia del verbale di contestazione deve essere notificato all'interessato o a chi è tenuto alla sua sorveglianza entro il termine di novanta giorni dalla contestazione e in questo caso sono dovute le spese di notifica.

9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, l'impresa provvede all'ordinanza-ingiunzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 della

legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ordinanza-ingiunzione è emessa dal rappresentante legale dell'impresa o da un suo delegato e costituisce titolo esecutivo.

10. I proventi delle sanzioni amministrative applicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono assimilati ai ricavi tariffari, con obbligo di rendicontazione.

Capo IV

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Articolo 14

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse finanziarie per l'esecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale affidati ai sensi dell'articolo 11 sono trasferite all'AMCAL e sono garantite:

- a) dal fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- b) da risorse autonome di bilancio regionale;
- c) da risorse del bilancio degli enti locali.

2. Le risorse di cui al comma 1, lettera a), per la quota parte il cui accertamento in entrata è legato ai criteri previsti dalla legge, possono essere utilizzate per la programmazione dei servizi e trasferite all'AMCAL anche prima dell'accertamento, fino alla concorrenza dell'importo più basso fra:

- a) il valore che è ragionevolmente ipotizzabile che sia effettivamente accertato in entrata in relazione al prevedibile raggiungimento degli obiettivi;
- b) il valore dell'apposito fondo iscritto nel bilancio regionale a compensazione dell'eventuale residuo attivo non riscosso.

3. Le risorse autonome di cui al comma 1, lettera b), sono quantificate in euro 38.600.930,62 per ciascuna delle annualità 2027 e 2028 e sono allocate alla Missione 10, Programma 02 (U.10.02).

4. Le risorse finanziarie destinate al funzionamento di AMCAL, per le annualità 2027 e 2028, sono determinate in misura massima del 40 per cento della somma dei seguenti importi:

- a) un importo pari alla misura massima dello 0,8 per cento della spesa corrente per i servizi di trasporto pubblico locale posta a carico del bilancio regionale;
- b) un importo pari alla misura massima dello 0,8 per cento dei ricavi tariffari netti dei servizi di trasporto pubblico locale, come risultanti dall'ultimo Piano triennale delle attività per il TPL approvato prima della predisposizione del bilancio di previsione ovvero, in mancanza, dall'ultimo dato disponibile dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale;
- c) un importo pari allo 0,8 per cento delle somme trasferite dagli enti locali ad AMCAL per la spesa corrente relativa ai servizi di trasporto pubblico locale di rispettiva competenza.

5. In sede di prima applicazione, per l'esercizio finanziario in corso alla data di iscrizione di AMCAL nel registro delle imprese, agli oneri connessi alla costituzione, all'avvio e al funzionamento della società, esclusi quelli relativi alla sottoscrizione e al versamento del capitale sociale, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, nei

limiti delle risorse trasferite negli esercizi finanziari antecedenti al 2026 e non utilizzate per il funzionamento di ART-CAL prima della sua soppressione.

6. Il trasferimento destinato a garantire le spese di funzionamento di ART-CAL per il periodo gennaio-luglio 2026, di cui all'articolo 13, comma 17, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35, allocato alla Missione 10, Programma 02 (U.10.02), è ridotto ad euro 124.726,40.

7. Ai fini di cui al comma 5:

a) le disponibilità finanziarie già trasferite ad ART-CAL e non utilizzate alla data della sua soppressione sono acquisite da AMCAL per effetto della successione di cui all'articolo 15;

b) gli impegni di spesa assunti dalla Regione in favore di ART-CAL e non ancora integralmente liquidati conservano validità ed efficacia e sono riferiti ad AMCAL, quale successore universale; le relative somme residue sono liquidate in favore di AMCAL;

c) le disponibilità non impegnate degli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale per il funzionamento di ART-CAL sono destinate al funzionamento di AMCAL e riallocate sui pertinenti capitoli del bilancio regionale.

8. Le risorse destinate all'esecuzione dei contratti di servizio, agli investimenti, al fondo di riserva o ad altre specifiche finalità non possono essere utilizzate per le spese di costituzione, avvio e funzionamento di AMCAL. Le predette risorse sono trasferite o attribuite ad AMCAL con il mantenimento dell'originaria destinazione e degli eventuali vincoli.

9. Al fine di fare fronte ai possibili oneri finanziari non previsti che possono insorgere in ragione dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di servizio di cui all'articolo 11 o delle autorizzazioni dei servizi a libero mercato di cui all'articolo 12, il fondo di riserva trasferito ad AMCAL ai sensi dell'articolo 15, comma 5, continua ad essere alimentato mediante l'accantonamento annuale, con vincolo di destinazione, di un importo pari allo 0,8 per cento delle risorse trasferite o attribuite ad AMCAL per l'esecuzione dei contratti di servizio, fino a che il fondo non raggiunga la misura dell'8 per cento delle medesime risorse. L'organo amministrativo di AMCAL, in ragione del contenzioso esistente e della valutazione della probabilità di soccombenza, nonché di altre valutazioni pertinenti, può incrementare le percentuali di cui al presente comma, fermi restando gli accantonamenti richiesti dalla disciplina civilistica e dai principi contabili. Le risorse del fondo sono rappresentate nel bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili applicabili e sono utilizzabili esclusivamente per le finalità di cui al presente comma.

10. Alla copertura degli oneri derivanti dalla sottoscrizione e dal versamento, da parte della Regione Calabria, del capitale sociale iniziale di AMCAL, determinati in euro 510.000,00 per l'esercizio finanziario 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse già allocate alla Missione 10, Programma 02 (U.10.02).

11. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel rispetto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e degli equilibri di bilancio, le variazioni al bilancio di previsione 2026-2028, al documento tecnico di accompagnamento 2026-2028 e al bilancio finanziario gestionale 2026-2028 necessarie all'attuazione del presente articolo, comprese l'istituzione o la ridenominazione dei pertinenti capitoli e l'adeguamento delle relative dotazioni di competenza e di cassa.

Articolo 15

(Soppressione di ART-CAL, successione di AMCAL e disposizioni transitorie).

1. Fino alla data di iscrizione di AMCAL nel registro delle imprese, l'Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL) continua a esercitare le funzioni ad essa attribuite dalla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale), adottando gli atti necessari ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa e dei servizi. Fino alla medesima data continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale n. 35 del 2015 necessarie al funzionamento di ART-CAL, all'esercizio delle relative funzioni e alla gestione dei rapporti in essere.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, ART-CAL è soppressa, i relativi organi decadono e le funzioni già attribuite alla medesima Autorità sono esercitate da AMCAL.
3. Dalla medesima data, AMCAL succede a titolo universale ad ART-CAL in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, nei procedimenti amministrativi e nei giudizi pendenti, nei diritti, anche di natura reale, negli obblighi e in ogni altra situazione giuridica soggettiva facente capo ad ART-CAL.
4. Restano validi ed efficaci e proseguono senza soluzione di continuità gli atti, i provvedimenti, i contratti, le convenzioni, gli accordi, gli affidamenti e le autorizzazioni adottati, stipulati, disposti o rilasciati da ART-CAL anteriormente alla data di cui al comma 1, compresi quelli adottati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Restano altresì fermi gli effetti già prodotti. AMCAL subentra nei rapporti derivanti dai predetti atti e ne cura la gestione e l'esecuzione, fatti salvi i poteri di autotutela e le facoltà di modifica, recesso e risoluzione previsti dalla normativa vigente e dagli atti, anche convenzionali, di cui al primo periodo del presente comma.
5. Sono trasferiti ad AMCAL, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, il patrimonio, le disponibilità finanziarie, i fondi e gli accantonamenti, ivi compreso, per la consistenza risultante alla data della soppressione di ART-CAL, il fondo di riserva costituito ai sensi dell'articolo 13, comma 16, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35, i crediti e i debiti, i beni mobili e immobili, gli archivi, la documentazione, le banche dati, i sistemi informativi e ogni altra risorsa strumentale facente capo ad ART-CAL. Le risorse trasferite conservano le originarie destinazioni e gli eventuali vincoli previsti dalla legge o dagli atti che ne disciplinano l'utilizzo. Restano altresì fermi il regime giuridico e i vincoli gravanti sui beni trasferiti.
6. Nel rispetto della normativa statale vigente e dei contratti collettivi applicabili, gli atti di distacco funzionale del personale della Regione, dei suoi enti strumentali e degli enti locali in servizio presso ART-CAL alla data di cui al comma 1 conservano efficacia, in quanto compatibili, ai fini dell'avvalimento previsto dall'articolo 9, comma 10, fino all'adozione dei relativi provvedimenti organizzativi e, comunque, per non oltre dodici mesi dalla medesima data. Resta ferma la titolarità del rapporto di lavoro in capo all'amministrazione di appartenenza e non si determina, per effetto della presente disposizione, alcuna immissione automatica nella dotazione organica di AMCAL.
7. L'organo amministrativo di AMCAL provvede alla ricognizione dei beni, delle disponibilità finanziarie, dei fondi e degli accantonamenti, dei crediti, dei debiti, dei rapporti giuridici, del contenzioso, degli archivi, della documentazione, delle banche dati e dei sistemi informativi trasferiti ai sensi del presente articolo, nonché agli adempimenti di inventariazione, voltura e trascrizione e all'apertura della contabilità della società secondo le disposizioni del codice civile e i principi contabili applicabili. Le risultanze della ricognizione costituiscono la base per la predisposizione della situazione patrimoniale di apertura di AMCAL. Gli adempimenti previsti dal presente comma non hanno efficacia costitutiva e non condizionano né differiscono gli effetti della successione e dei trasferimenti di cui ai commi 3 e 5. Restano ferme le funzioni di vigilanza e controllo attribuite dalla legge alla Regione Calabria.

Articolo 16
(Abrogazioni).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, a decorrere dalla data di iscrizione di AMCAL nel registro delle imprese è abrogata, insieme a tutte le relative modifiche e integrazioni, la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35.
2. Sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti dalle leggi abrogate con il presente articolo, ferma restando la disciplina di cui alle disposizioni transitorie di cui alla presente legge.

Articolo 17
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.

F.to Sergio Ferrari